NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

# Art. 7

## Incentivi alla produzione

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, e' concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di 5 anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, secondo gli accertamenti della Societa' italiani, autori ed editori. Identico contributo, nella misura dello 0,40 per cento e da dividersi in parti uguali, e' concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori.

Versione in vigore dal 12 novembre 1965, non più in vigore dal 9 marzo 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia |
| Estremi | Legge 4 novembre 1965, n. 1213 |
| Titolo | II — Film di lungometraggio |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-7-incentivi-alla-produzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it